

Schweizerischer Baumeisterverband
Gewerkschaft UNIA
Gewerkschaft SYNA
Baukader Schweiz

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Sindacato Unia
Syna, Sindacato interprofessionale
Quadri dell'Edilizia Svizzera

Convenzione addizionale XI

al Contratto collettivo di lavoro
per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale
del 12 novembre 2002 (CCL PEAN)

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), Weinbergstr. 49,
8042 Zurigo

da una parte

e

il Sindacato Unia, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna
il Syna, Sindacato interprofessionale, Römerstrasse 7, 4601 Olten
i Quadri dell'Edilizia Svizzera, Rötzmattweg 87, 4600 Olten

dall'altra

concordano le seguenti modifiche al CCL PEAN:

Prima parte Premesse

Il 31.12.2017, dopo revisione, il grado di copertura della Fondazione FAR ammonta al 93,74 %. La Fondazione FAR si trova quindi in sottocopertura dal 31.12.2016.

Seconda parte Modifiche al CCL PEAN

Il testo del CCL PEAN è modificato e integrato come segue (le modifiche e integrazioni sono sottolineate):

Modifica dell'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN «Contributi»

Cpv. 1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non

venga prelevato in altro modo.

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 (invariato)

Cpv. 4 (invariato)

Modifica dell'art. 11 cpv. 1 CCL PEAN «Modifiche dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione»

Cpv. 1 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia

a) rallentamento dell'introduzione

b) riduzione delle prestazioni

c) riscossione di contributi più elevati; i contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011

d) (nuovo) non è consentito aumentare i contributi sopra il livello del 7 % in totale, tranne se l'aumento è preso a carico integralmente dai datori di lavoro (con l'approvazione della SSIC) o dai lavoratori (con l'approvazione di Unia, Syna e Quadri dell'Edilizia Svizzera).

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 (invariato)

Modifica dell'art. 15 cpv. 1 CCL PEAN «Attività lavorative consentite»

Cpv. 1 Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un'impresa sottoposta al CCL PEAN, un'attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell'ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP, più il 30 %. La metà del guadagno tra l'importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP.

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 (invariato)

Modifica e integrazione del nuovo art. 17^{bis} CCL PEAN «Differimento della percezione della rendita»

(nuovo) La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata dell'8 % – tenuto conto degli importi limite di cui all'articolo 16 capoverso 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 12 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene

umentata del 16 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.

Modifica dell'art. 19 cpv. 2 e 2^{bis} CCL PEAN «Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP»

Cpv. 1 (invariato)

Cpv. 2 Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l'importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d'inizio della rendita – ma al massimo al 6 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.

Cpv. 2^{bis} [abrogato]

Cpv. 3 (invariato)

Modifica dell'art. 20 cpv. 3 CCL PEAN «Permanenza nel proprio istituto di previdenza»

Cpv. 1 (invariato)

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l'affiliazione al proprio istituto di previdenza o se deve assicurarsi presso un altro istituto idoneo. La comunicazione sull'affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto indispensabile per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione definisce le modalità e il momento del pagamento per i beneficiari di rendita per i quali i contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN non possono essere versati periodicamente o non possono essere versati del tutto all'istituto di previdenza.

Terza parte Entrata in vigore, dichiarazione di obbligatorietà generale e riduzione dei contributi al risanamento

1 Le modifiche riportate nella Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale e sono valide dall'entrata in vigore di quest'ultima per le nuove rendite decorrenti da tale data.

2 Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 110 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti dello 0,25 %. Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 115 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contri-

buti al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti ulteriormente a ogni inizio anno, a scatti dello 0,25 %, fino a raggiungere di nuovo l'1,5 %.

3 Prima di ridurre i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto il livello del 7 % in totale del salario determinante, le parti contraenti negoziano un aumento delle prestazioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN.

Quarta parte Modifiche al Regolamento PEAN

Le parti contraenti chiedono al Consiglio di fondazione di modificare il Regolamento PEAN come segue (le modifiche e integrazioni sono sottolineate) e danno la propria approvazione in tal senso secondo l'art. 37 del regolamento:

Modifica dell'art. 7 cpv. 1 Reg. PEAN «Contributi dei lavoratori»

Cpv. 1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato.

Cpv. 2 (invariato)

Modifica dell'art. 10 cpv. 2 Reg. PEAN «Altri provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario»

Cpv. 1 (invariato)

Cpv. 2 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, su richiesta del Consiglio di fondazione le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia:

- a) rallentamento dell'introduzione secondo l'art. 36 cpv. 1 Reg. PEAN
- b) riduzione delle prestazioni
- c) riscossione di contributi più elevati; i contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011
- d) (nuovo) non è consentito aumentare i contributi sopra il livello del 7 % in totale, tranne se l'aumento è preso a carico integralmente dai datori di lavoro (con l'approvazione della SSIC) o dai lavoratori (con l'approvazione di Unia, Syna e Quadri dell'Edilizia Svizzera).

Cpv. 3 (invariato)

Modifica dell'art. 14 cpv. 1 Reg. PEAN «Attività lavorative consentite»

Cpv. 1 Nel periodo in cui percepisce prestazioni della Fondazione FAR, il lavoratore può svolgere un'attività lucrativa entro i limiti specificati qui di seguito senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 24.

- Attività lucrativa inclusa nel campo di applicazione del CCL PEAN: il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore all'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP, più il 30 %. La metà del guadagno tra l'importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti.

- Attività lucrativa esclusa dal campo di applicazione del CCL PEAN o proventi da attività indipendente: il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore alla metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 (invariato)

Modifica e integrazione del nuovo art. 17^{bis} Reg. PEAN «Differimento della percezione della rendita»

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 15-17 Reg. PEAN), viene aumentata dell'8 % – tenuto conto degli importi limite di cui all'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 12 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 16 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.

Modifica dell'art. 20 cpv. 1 Reg. PEAN «Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP»

Cpv. 1 Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP valido alla data d'inizio della rendita – ma al massimo al 6 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.

Cpv. 2 (invariato)

Cpv. 3 (invariato)

Modifica dell'art. 22 Reg. PEAN «Permanenza nella previdenza professionale»

La Fondazione FAR informa i beneficiari sulle diverse possibilità di percepire le prestazioni, se il loro istituto di previdenza non consente la permanenza tra i propri affiliati. Il Consiglio di fondazione definisce le modalità e il momento del pagamento per i beneficiari di rendita per i quali i contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN non possono essere versati periodicamente o non possono essere versati del tutto all'istituto di previdenza.

Modifica dell'art. 29 cpv. 2 e 4 Reg. PEAN «Beneficiario dei pagamenti»

Cpv. 1 (invariato)

Cpv. 2 I contributi per gli accrediti di vecchiaia LPP sono versati all'istituto di

to alla Fondazione Istituto Collettore LPP o a un altro istituto idoneo.

Cpv. 3 (invariato)

Cpv. 4 Le prestazioni per casi di rigore sono corrisposte all'istituto di previdenza dell'interessato. Se ciò non è possibile, l'importo è versato a un istituto di libero passaggio a tenore dalla LFLP o a un altro istituto idoneo.

Modifica dell'art. 30 cpv. 2 Reg. PEAN «Termini di pagamento»

Cpv. 1 (invariato)

Cpv. 2 I contributi per gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 20 Reg. PEAN sono versati di regola a cadenza annuale in dicembre. Se il diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato si estingue prima della fine dell'anno, il contributo per gli accrediti di vecchiaia è dovuto al momento del versamento dell'ultima rendita. Il Consiglio di fondazione può prevedere regole divergenti.

Cpv. 3 (invariato)

Cpv. 4 (invariato)

Zurigo / Berna / Olten, 3 dicembre 2018

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori



B. Koch



G.-L. Lardi




P. Hauser


Per il Sindacato Unia



N. Lutz



V. Alleva



S. Gnös

Per il Syna, Sindacato interprofessionale



G. Schluemp



A. Kerst




E. Zülle

Per i Quadri dell'Edilizia Svizzera



P. Helg



M. Roesli



K. Probst